

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 9 marzo 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 21 marzo 2006, del 1° maggio 2007 e del 4 marzo 2008¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata².

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 Salari

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 2232, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911, 2005 1833, 2006 3097, 2007 3111, 2008 1813

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

9 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova